DELEGAZIONE PROVINCIALE DI UDINE
Piazzale Repubblica Argentina, 3 – c/o Casa dello Sport C.O.N.I – 33100 Udine
Tel. +39 0432 227804 – Fax 0432 204195
Email: dp.udine@lnd.it PEC: dp.udine.lndfvg@pec.it
https://friuliveneziagiulia.lnd.it

STAGIONE SPORTIVA 2023/2024
COMUNICATO UFFICIALE N. 14 DEL 18/09/2023

Sommario

NUMERO TELEFONICO PRONTO A.I.A. 3
GARE AMICHEVOLI 3
COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 3
SEGRETERIA 3
CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA GIRONE "D" – STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 3
COPPA REGIONE SOCIETÀ DI PRIMA CATEGORIA 2023/2024 4
COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE DI UDINE 7
RIUNIONE DELLE SOCIETÀ L.N.D E S.G.S. 7
CALENDARIO UFFICIALE JUNIORES UNDER 19 PROVINCIALI 2023/2024 7
CALENDARIO UFFICIALE ALLIEVI UNDER 17 PROVINCIALI 2023/2024 7
CALENDARI UFFICIALI GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINCIALI GIRONI "A" E "B" 2023/2024 7
COMUNICAZIONI ATTIVITÁ GIOVANILE 7
SEGRETERIA 7
CORSO PILOTA PER RESPONSABILE DI SETTORE GIOVANILE 7
SISTEMA RICONOSCIMENTO CLUB GIOVANILI – CLUB DI 2° E 3° LIVELLO 8
OPEN DAY 2023 10
SVINCOLO PER INATTIVITÀ GIOVANI CALCIATORI 10
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÁ DI BASE 10
SEGRETERIA 10
INCONTRI TECNICI ON LINE PER CIASCUNA CATEGORIA DELL'ATTIVITÀ DI BASE 10

MODIFICA AL PROGRAMMA GARE 11
GIUSTIZIA SPORTIVA 11
DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE 11

NUMERO TELEFONICO PRONTO A.I.A.

353 4390714

Si invitano tutte le società a contattare il PRONTO A.I.A. nel caso in cui, a **45 MINUTI** dall'inizio della gara, l'arbitro non fosse ancora pervenuto nell'impianto di gioco.

GARE AMICHEVOLI

Si ricorda alla Società che le richieste di autorizzazione **gare amichevoli devono pervenire almeno 72 ore prima della disputa della gara** all'indirizzo mail agonistica.fvg@lnd.it utilizzando gli apposti moduli a disposizione delle società sul sito del Comitato Regionale FVG.

Il Comitato Regionale provvederà a disporre la designazione di un arbitro e ad inviare conferma via mail dell'avvenuta autorizzazione.

Non verranno accettate richieste pervenute oltre il termine.

COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

Segreteria

CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA GIRONE "D" – STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Su espressa autorizzazione della L.N.D., in deroga a quanto previsto dal C.U. n. 1 della L.N.D. del 01.07.23 e a modifica di quanto pubblicato sul C.U. 19 del 14/09/2023, si comunica che la partecipazione della società **ASD TORRE sq. B** al Campionato di Seconda Categoria – girone "D" sarà considerata **"in classifica" e, quindi, i risultati conseguiti al termine di ogni gara disputata dalla predetta compagine saranno considerati validi ai fini della classifica del Campionato di Seconda Categoria – girone "D".**
In caso di piazzamento al primo posto nel proprio girone del Campionato di Seconda Categoria, sarà in ogni caso precluso alla Società ogni diritto di promozione alla categoria superiore. Tale diritto verrà trasferito alla squadra che avrà ottenuto il miglior piazzamento al termine della fase regolare, purché in possesso dei requisiti previsti.
Al tempo stesso, il posizionamento in classifica della ASD Torre sq. B, al termine della fase regolare del campionato 2023/2024, non potrà essere considerato ai fini del "Meccanismo Promozioni e Retrocessioni Stagione Sportiva 2023/2024" (C.U. 18 del 18.09.23), non potendo quindi partecipare alle fasi dei Play Off e Play Out o a qualsiasi altra gara organizzata in appendice al Campionato che riguardi la promozione, retrocessione o assegnazione di qualsivoglia titolo.

COPPA REGIONE SOCIETÀ DI PRIMA CATEGORIA 2023/2024

Causa refuso, trascriviamo, di seguito, le **classifiche aggiornate** della prima fase della Coppa Regione 2023/2024 – Società di Prima Categoria:

GIRONE A

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
A.S.D. LIVENTINA SAN ODORICO	6	3	2	0	1	7	3	4	0
A.S.D. AZZANESE	6	3	2	0	1	6	5	1	0
A.S.D. PRAVIS 1971	6	3	2	0	1	4	3	1	0
A.S.D. SARONECANEVA	0	3	0	0	3	4	10	-6	0

GIRONE B

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
A.S.D. VIGONOVO	7	3	2	1	0	11	3	8	0
G.S. VALLENONCELLO	6	3	2	0	1	7	5	2	0
A.S.D. UNION RORAI	4	3	1	1	1	5	3	2	0
A.S.D. CALCIO BANNIA	0	3	0	0	3	0	12	-12	0

GIRONE C

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
A.S.D. UNIONE S.M.T. CALCIO	9	3	3	0	0	11	3	8	0
A.C. VIRTUS ROVEREDO	4	3	1	1	1	4	5	-1	0
ANR VIVAI COOP RAUSCEDO/GRAVI	3	3	1	0	2	6	8	-2	0
U.S. BARBEANO	1	3	0	1	2	5	10	-5	0

GIRONE D

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
A.S.D. RIVIGNANO	7	3	2	1	0	4	2	2	0
A.S.D. SEDEGLIANO	6	3	2	0	1	8	5	3	0
A.S.D. CAMINO	4	3	1	1	1	4	4	0	0
A.S.D. POLISPORTIVA FLAMBRO	0	3	0	0	3	3	8	-5	0

GIRONE E

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
A.S.D. SAN DANIELE CALCIO	7	3	2	1	0	9	4	5	0
A.S.D. DIANA	4	3	1	1	1	5	6	-1	0
A.S.D. RAGOGNA	3	3	1	0	2	5	6	-1	0
A.S.D. MORUZZO	3	3	1	0	2	4	7	-3	0

GIRONE F

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
A.S.D. FULGOR	7	3	2	1	0	7	2	5	0
A.S.D. DEPORTIVO JUNIOR	7	3	2	1	0	5	1	4	0
A.P.D. GRIGIONERI SAVORGNANO	1	3	0	1	2	2	5	-3	0
A.S.D. NIMIS	1	3	0	1	2	3	9	-6	0

GIRONE G

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
A.S.D. MERETO CALCIO	9	3	3	0	0	7	3	4	0
ANR CENTRO SEDIA CALCIO	3	3	1	0	2	4	5	-1	0
A.S.D. CUSSIGNACCO CALCIO	3	3	1	0	2	4	5	-1	0
A.S.D. CALCIO COMUNALE BASILIANO	3	3	1	0	2	4	6	-2	0

GIRONE H

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
A.S.D. SANTAMARIA	7	3	2	1	0	7	4	3	0
SSDARL MANZANESE CALCIO	4	3	1	1	1	6	5	1	0
A.S.D. UNION 91	4	3	1	1	1	6	6	0	0
U.S. SERENISSIMA PRADAMANO	1	3	0	1	2	2	6	-4	0

GIRONE I

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
A.S.D. AQUILEIA	9	3	3	0	0	8	0	8	0
ANR UNIONE FRIULI ISONTINA	4	3	1	1	1	5	6	-1	0
A.S.D. MARIANO	2	3	0	2	1	5	9	-4	0
A.S.D. CALCIO RUDA	1	3	0	1	2	2	5	-3	0

GIRONE L

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
U.S. AZZURRA	6	3	2	0	1	9	5	4	0
A.S.D. ROMANA MONFALCONE	6	3	2	0	1	7	4	3	0
A.S.D. ISONZO	3	3	1	0	2	5	6	-1	0
S.S.SD SOVODNJE	3	3	1	0	2	5	11	-6	0

GIRONE M

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
S.S. S.GIOVANNI	3	2	1	0	1	2	1	1	0
A.S.D. ROIANESE	3	2	1	0	1	2	2	0	0
POL. OPICINA	3	2	1	0	1	2	3	-1	0

GIRONE N

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
A.S.D. MUGGIA 2020	6	2	2	0	0	6	3	3	0
A.S. COSTALUNGA	1	2	0	1	1	2	3	-1	0
ASDSSD BREG	1	2	0	1	1	1	3	-2	0

Alla luce delle **classifiche aggiornate** sopra pubblicate, si sono qualificate alla fase successiva le società:

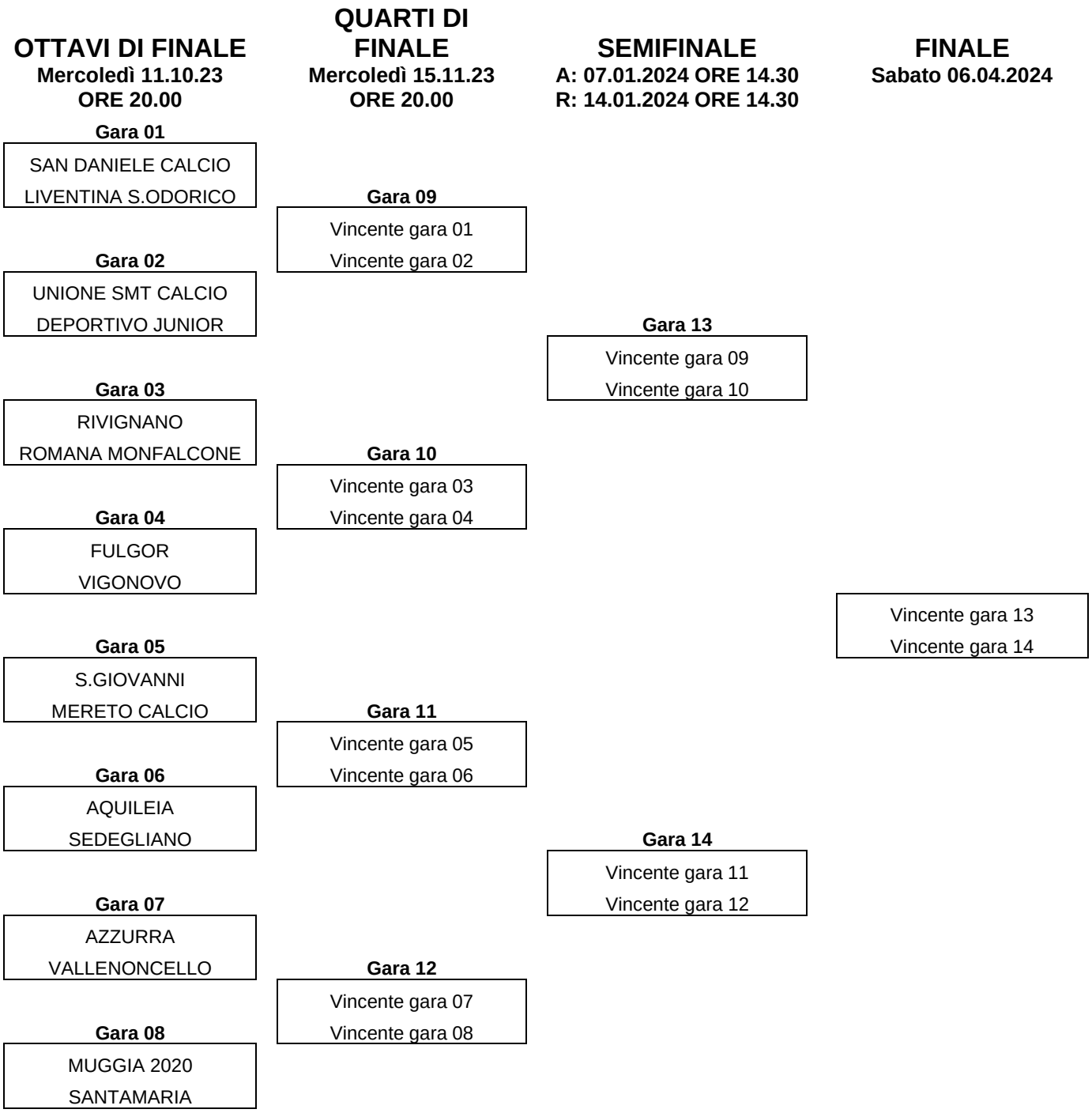
LIVENTINA S.ODORICO, VIGONOVO, UNIONE SMT CALCIO, RIVIGNANO, SAN DANIELE CALCIO, FULGOR, MERETO CALCIO, SANTAMARIA, AQUILEIA, AZZURRA, S.GIOVANNI e MUGGIA 2020
come prime classificate,

E le società

DEPORTIVO JUNIOR, SEDEGLIANO, ROMANA MONFALCONE e VALLENONCELLO
come migliori seconde classificate.

FASI SUCCESSIVE

Le gare delle fasi successive si svolgeranno in base al tabellone sotto riportato:



OTTAVI DI FINALE

Le gare degli OTTAVI DI FINALE si svolgeranno con gara unica come da tabellone sopra riportato.
Tutte le gare si svolgeranno in due tempi da 45' l'uno;
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

Le otto squadre vincenti accederanno ai quarti di finale.

COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE DI UDINE

RIUNIONE DELLE SOCIETÀ L.N.D E S.G.S.

Si informano le Società che **LUNEDI 18 SETTEMBRE 2023 alle ore 18.30, presso l'Auditorium dell'Udinese Arena** avrà luogo la riunione delle società della Delegazione Provinciale di Udine per la Stagione Sportiva 2023/2024, con il seguente Ordine del Giorno:

Ore 18:30	premiazione delle Società che nella scorsa stagione (2022/2023) sono risultate vincenti i Campionati e le società vincenti le relative "Coppa Disciplina".
Ore 19:00	presentazione ai Dirigenti delle società partecipanti ai campionati giovanili del C.U. n. 1 Stagione Sportiva 2023 -2024 del Settore Giovanile e Scolastico a cura del Prof. Giovanni MESSINA.
Ore 19:30	Varie ed eventuali.

La presenza alla riunione è da ritenersi **OBBLIGATORIA** per le Società che svolgono attività di Settore Giovanile e Scolastico.

Si confida nella numerosa partecipazione.

CALENDARIO UFFICIALE JUNIORES UNDER 19 PROVINCIALI 2023/2024

In allegato al presente Comunicato Ufficiale, di cui fa parte integrante, si trasmette il Calendario del Campionato Provinciale Juniores Under 19.

CALENDARIO UFFICIALE ALLIEVI UNDER 17 PROVINCIALI 2023/2024

In allegato al presente Comunicato Ufficiale, di cui fa parte integrante, si trasmette il Calendario del Campionato Provinciale Allievi Under 17.

CALENDARI UFFICIALI GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINCIALI GIRONI "A" E "B" 2023/2024

In allegato al presente Comunicato Ufficiale, di cui fanno parte integrante, si trasmettono i Calendari dei Campionati Provinciali Giovanissimi Under 15 Gironi "A" e "B".

COMUNICAZIONI ATTIVITÁ GIOVANILE

Segreteria

CORSO PILOTA PER RESPONSABILE DI SETTORE GIOVANILE

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina.
Il Settore Tecnico della F.I.G.C. bandisce ed organizza a Pordenone (frazione Vallenoncello) il Corso per "Responsabile di Settore Giovanile Dilettante" che sarà a carattere sperimentale/pilota (per la prima volta in Italia) e che partirà il 23 ottobre 2023.

Il Corso si propone di fornire i necessari supporti formativi e culturali a soggetti che, potranno essere chiamati a svolgere il ruolo di Responsabile di Settore Giovanile presso le società calcistiche dilettantistiche.
L'attestato di *Responsabile Settore Giovanile* (corso nazionale) o di *Responsabile di Settore Giovanile Dilettante* (corso territoriale) è obbligatorio per i Club di 4° livello (come da CU SGS n.9 del 9/8/2023)
In allegato il Bando, la cui scadenza di invio domande è fissata per il **4 ottobre 2023** (termine perentorio).

SISTEMA RICONOSCIMENTO CLUB GIOVANILI – CLUB DI 2° E 3° LIVELLO

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina.
Nella s.s. 2023/2024, con il Comunicato Ufficiale n. 9 del 9/8/2023 del Settore Giovanile e Scolastico (SGS) della FIGC, viene dato prosieguo alla riforma del sistema di riconoscimento di qualità dei Club Giovanili, in particolare a quelli che svolgono attività in tutte le categorie di settore giovanile che negli anni precedenti hanno seguito con attenzione e con competenza il percorso di formazione di giovani calciatori e calciatrici sin dalle categorie di base.
Il principio che sostiene il nuovo sistema tiene conto del fatto che il Club venga valorizzato per l'intero percorso svolto nell'ambito dell'attività giovanile a partire dall'attività svolta nelle categorie di base per concludersi con le attività di carattere agonistico. Un sistema che sostiene e valorizza la continuità, la coerenza, tenendo in opportuna considerazione le peculiarità di ciascuna categoria e fascia d'età, dalla categoria Piccoli Amici alla categoria Allievi.
Il Sistema di Qualità dei Club Giovanili va quindi ad integrarsi con quanto già previsto nel precedente Sistema di Riconoscimento delle Scuole di Calcio, integrando un quarto livello di qualità.
I livelli di riconoscimento previsti per la s.s. 2023/2024, dal più alto al più basso, in questo nuovo sistema sono i seguenti:

1. Club Giovanili di 4° Livello
2. Club Giovanili di 3° Livello (già Scuole di Calcio Elite)
3. Club Giovanili di 2° Livello (già Scuole di Calcio)
4. Club Giovanili di 1° Livello (già Centri Calcistici di Base)
5. Club "non classificati"

In ottemperanza a quanto previsto dal CU SGS n.9 del 9/8/2023 (richiamato anche sui CU FVG n.12 del 25/8/2023 e CU FVG n. 17 del 7/9/2023) e ad integrazione di quanto pubblicato già sul CU FVG n. 19 del 14/9/2023, si elencano di seguito le società che hanno fatto richiesta di essere qualificate come Club di 2° Livello e Club di 3° Livello per la s.s. 2023/2024 dichiarando di rispettare i requisiti generali pubblicati sui Comunicati Ufficiali stessi:

CLUB DI 3° LIVELLO

GORIZIA
ASD FIUMICELLO 2004
ASD UNIONE FRIULI ISONTINA

TRIESTE
ASD SAN LUIGI CALCIO
US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL
ASD TRIESTE VICTORY ACADEMY

PORDENONE
ASD COMUNALE FIUME VENETO BANNIA

UDINE
DONATELLO CALCIO SSD SRL
ASD SS SANGIORGINA
ASD UNION MARTIGNACCO
UDINESE CALCIO SPA

CLUB DI 3° LIVELLO FEMMINILE

ASD UPC TAVAGNACCO

CLUB DI 2° LIVELLO

GORIZIA
US AZZURRA

PORDENONE
ASD CALCIO AVIANO
ASD CALCIO MANIAGO VAJONT
ASD LIVENTINA SAN ODORICO
ASD SPAL CORDOVADO
ASD POLISPORTIVA TAMAI

TOLMEZZO
ASD CAVAZZO

TRIESTE
ASD CLUB ALTURA
ASD POLISPORTIVA OPICINA TRIESTE

UDINE
ASD BUTTRIO CALCIO
SSD CJARLINS MUZANE aRL
ASD POLISPORTIVA CODROIPO
ASD PALMARKET PAGNACCO
ASD POLISPORTIVA COMUNALE LESTIZZA
ASD SAN DANIELE CALCIO
ASD MAGNANO

Le società sopra elencate sono convocate, come già anticipato CU FVG n.17 del 7/9/2023, il **giorno giovedì 21 settembre alle ore 18.30** per un incontro informativo presso l'Auditorium di Palmanova, via Scamozzi n.5 con il Coordinatore Federale Giovanni Messina, con i Tutor delle Scuole di Calcio Matteo Odorico, Elia Nadalutti, Cristian Barazzutti, Lorenzo Ravagnolo e Simone Rizzo, con il Responsabile Tecnico Regionale del Progetto *Evolution Programme* Antonio Borriello, con il Delegato SGS per l'Attività di Base Eric Iansig e con il Delegato SGS Tutela dei Minori Roberto Alessio. **La convocazione è riferita al Dirigente Responsabile e/o al Responsabile Tecnico della Scuola di Calcio, la cui presenza è obbligatoria.**

OPEN DAY 2023

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina.
A seguito di quanto specificato nel CU SGS n.1 per la s.s. 2023/24 circa i cosiddetti OPEN DAY, a cui si rimandano gli interessati che intendono organizzarli, si comunica che l'elenco degli Open Day regolarmente dichiarati sarà pubblicato a cura della FIGC Settore Giovanile e Scolastico (SGS) del Friuli Venezia Giulia sia sul Comunicato Ufficiale regionale, sia sul sito della FIGC nella pagina del SGS FVG alla voce "comunicazioni" il cui link è il seguente:
https://www.figc.it/it/giovani/coordinamenti-regionali/mappa-del-territorio/friuli-venezia-giulia/comunicazioni/open-day-2023/
Si allega al presente CU l'elenco aggiornato al 14/09/2023

SVINCOLO PER INATTIVITÀ GIOVANI CALCIATORI

Esaminate le domande di annullamento del tesseramento presentate prima dell'inizio dell'attività 2023/24, dai giovani calciatori e dagli esercenti la potestà genitoriale in accordo con le società per la quale è stato sottoscritto;

si delibera

lo svincolo dei seguenti giovani calciatori:

GAGGIATO DIEGO ARISMENDI	**08.12.2010**	**RIVOLTO**	**matr.**	**3.610.372**
RAUSO KEVIN	**02.11.2012**	**SPILIMBERGO**	**matr.**	**3.605.891**

I giocatori potranno sottoscrivere un nuovo tesseramento a decorrere dal giorno successivo la data del presente comunicato.

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÁ DI BASE

Segreteria

INCONTRI TECNICI ON LINE PER CIASCUNA CATEGORIA DELL'ATTIVITÀ DI BASE

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina.
Il Settore Giovanile e Scolastico del Friuli Venezia Giulia, dopo avere organizzato n.4 incontri on line per informare circa la nuova *locandina interattiva* e il Progetto Evolution Programme (già Programma di Sviluppo Territoriale) e la relativa metodologia (CU FVG n.15 del 31/8/2023), **organizza n. 3 incontri tecnici on line** rivolti **ai tecnici** rispettivamente delle categorie **esordienti, pulcini, piccoli amici/primi calci** delle società del Friuli Venezia Giulia.

Gli incontri sono aperti, oltre che ai **tecnici** delle categorie di base, anche ai:

a) Responsabili Tecnici di Settore Giovanile,
b) ai Dirigenti Responsabili Settore Giovanile,
c) ai Dirigenti Responsabili di ciascuna categoria AdB dei club della regione.

Ciascun incontro ha lo scopo di informare dettagliatamente la modalità di gioco di ciascuna categoria di base.
Gli incontri, della durata di massimo 40', si svolgeranno on line sul portale Teams nelle date e orari di seguito specificati:

Incontro Tecnico categoria ESORDIENTI
martedì 26/09/2023 ore 18.30-19.10

Incontro Tecnico categoria PULCINI
martedì 3/10/2023 ore 18.30-19.10

Incontro Tecnico categoria PICCOLI AMICI/PRIMI CALCI
mercoledì 4/10/2023 ore 18.30-19.10

Tutti i tecnici interessanti sono invitati a compilare ENTRO 48 ore prima della data dell'incontro il form di iscrizione, accedendo tramite il seguente link:
https://forms.gle/1PZLAfnKJ2Rb8f9W7

Gli iscritti riceveranno il link di accesso via mail all'indirizzo indicato nel form (vedi sotto) entro le ore 12.00 del giorno in cui è previsto l'incontro.

LA PARTECIPAZIONE È DA CONSIDERARSI OBBLIGATORIA PER I TECNICI DEL SETTORE GIOVANILE DEI CLUB DI 2° E 3° LIVELLO ED È OPPORTUNA E NECESSARIA PER I RESPONSABILI TECNICI DEL SETTORE GIOVANILE DEI CLUB DI 1° LIVELLO.

MODIFICA AL PROGRAMMA GARE

ALLIEVI UNDER 17

VARIAZIONE ORARIO DI GIOCO

Si comunica che la Società **AZZURRA PREMARIACCO** giocherà tutte le gare casalinghe alle ore **11.00**

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale FVG-SD, composto da

avv. Luca De Pauli, presidente,

avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente e relatore,

avv. Serena Imbriani, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 06.09.2023, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/A), all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

Deferimento TFT-SD 01/2023-2024 del PROCURATORE FEDERALE a carico di: Jan ZLATIC e ASD SISTIANA SESLJAN

Il deferimento. Con atto del 07.08.2023, la Procura Federale ha deferito avanti al Tribunale Federale Territoriale – Sezione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia (di seguito: Tribunale Federale Territoriale) il sig. Jan Zlatic e la A.S.D. Sistiana Sesljan per rispondere delle seguenti condotte:

1) il sig. Jan Zlatic, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Sistiana Sesljan, della violazione del disposto di cui agli artt. 4, co. 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 02.04.2023, al venticinquesimo minuto circa del secondo tempo della gara A.S.D. Sistiana Sesljan – A.S.D. Polisportiva Codroipo valevole per il campionato di Eccellenza, colpito all'altezza del costato con un pugno il calciatore sig. Samuele Leonarduzzi, tesserato per la A.S.D. Polisportiva Codroipo (a causa del colpo ricevuto, il calciatore predetto è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco);

2) la A.S.D. Sistiana Sesljan a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, co. 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Jan Zlatic, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

La convocazione e il dibattimento. Il Presidente del Tribunale Federale Territoriale, ricevuti gli atti, ha tempestivamente notificato agli interessati ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissando all'uopo l'udienza del 06.09.2023. Nessuno dei deferiti ha inteso depositare memorie difensive. All'ora fissata per la convocazione delle parti risultava presente – in collegamento da remoto – il Sostituto Procuratore Federale, avv. Mario Taddeucci Sassolini.

Nessuno dei deferiti è comparso in udienza.

Aperto il dibattimento, all'esito dell'intervento del relatore, il Sostituto Procuratore Federale, avv. Mario Taddeucci Sassolini, richiamandosi agli esiti delle indagini compiute, ha concluso: *(i)* per l'irrogazione della sanzione di 4 (quattro) giornate di squalifica in capo al sig. Jan Zlatic, richiamando l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 128 del Codice di Giustizia Sportiva, in punto di riduzione delle sanzioni previste dalla normativa federale per il caso di ammissione di responsabilità dell'incolpato; *(ii)* per l'irrogazione della sanzione di Euro 500,00 (cinquecento) di ammenda a carico dell'A.S.D. Sistiana Sesljan a titolo di responsabilità oggettiva.

La motivazione. Il presente procedimento prende avvio dalla segnalazione inoltrata al Comitato Regionale F.V.G. dal Presidente della A.S.D. Polisportiva Codroipo in data 05.04.2023, a mezzo della quale è stato rilevato che, nel corso della gara disputata in data 02.04.2023 tra la A.S.D. Sistiana Sesljan e la A.S.D. Polisportiva Codroipo, valevole per il campionato regionale di Eccellenza, il calciatore Simone Leonarduzzi sarebbe stato colpito con un pugno violento e volontario, nella zona intercostale, dal calciatore Jan Zlatic, odierno deferito; un tanto avrebbe reso necessaria la sostituzione del calciatore colpito, a causa di una sopravvenuta carenza respiratoria causata dal pugno subito. Alla comunicazione della A.S.D. Polisportiva Codroipo è stato allegato un file .mp4 recante un filmato di un'azione di gioco asseritamente riportante quanto accaduto.

Nel contesto dell'attività di indagine, la Procura Federale ha inteso sentire direttamente il soggetto incolpato, sig. Jan Zlatic, previamente avvertendolo – in sede di avviso di convocazione – di essere sottoposto ad indagine e di avere il diritto di essere assistito da persona di propria fiducia in sede di audizione, come previsto dall'art. 119, co. 7, del Codice di Giustizia Sportiva. Il sig. Jan Zlatic ha di fatto ammesso di aver colpito con un pugno un calciatore della squadra avversaria (pur senza nominarlo e rilevando, comunque, di aver reagito ad una provocazione) e che il calciatore colpito si è accasciato al suolo ed è stato sostituito dall'allenatore dopo aver ricevuto il primo soccorso. Tale dichiarazione confessoria, assistita dalla previa informativa richiesta dall'ordinamento federale, risulta pienamente utilizzabile ai fini del decidere.

Il sig. Luca Salgher, allenatore della A.S.D. Polisportiva Codroipo, anch'egli sentito dalla Procura Federale, ha riferito che al 70° minuto circa del secondo tempo ha visto cadere a terra – gridando – il calciatore Samuele Leonarduzzi, il quale è stato poi soccorso da un tesserato della stessa A.S.D. Polisportiva Codroipo, dopo l'interruzione del gioco da parte del Direttore di Gara. L'audito riferisce, inoltre, che il calciatore aveva delle difficoltà respiratorie, tanto da non essere in grado di riprendere la gara e dovendo, quindi, essere sostituito.

In sede di indagine la Procura Federale ha inteso sentire anche il calciatore Samuele Leonarduzzi, il quale ha sostanzialmente confermato di aver ricevuto un violento pugno al costato "dal calciatore che indossava la maglia numero 6 della squadra avversaria", poi indicato nella persona del sig. Jan Zlatic, a seguito di riconoscimento fotografico. Il sig. Leonarduzzi ha riferito di essersi accasciato al suolo a causa del colpo ricevuto accusando problemi respiratori e di essere stato, poi, sostituito posto che non era in grado di riprendere la gara.

In sede di referto nulla viene riportato con riferimento all'episodio descritto, seppure risulta che il calciatore Samuele Leonarduzzi è stato sostituito al minuto 40 del secondo tempo regolamentare e che il calciatore Jan Zlatic, odierno deferito, ha partecipato alla gara indossando la maglia con il numero 6.

Dal punto di vista probatorio, il video riportato nel file .mp4 inviato dalla A.S.D. Polisportiva Codroipo non può essere preso in considerazione. Ed invero, la disposizione di cui all'art. 58, co. 1, del Codice di Giustizia Sportiva ammette l'utilizzo dei mezzi di prova audiovisivi nel procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva nei soli casi previsti dall'ordinamento federale. Trai casi previsti dall'ordinamento federale rientra quello di cui all'art. 61, co. 2, del Codice di Giustizia Sportiva. Detta disposizione consente agli organi di giustizia sportiva di utilizzare quali mezzi di prova, al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche filmati che offrano una piena garanzia tecnica e documentale, qualora detti filmati dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall'autore dell'infrazione. Si tratta, a ben vedere, di una disposizione eccezionale non suscettibile di applicazione estensiva ad altri casi non previsti. Per tale motivo, l'ordinamento federale richiede che i filmati prodotti offrano la massima garanzia in ordine alle loro caratteristiche tecniche (per non essere stati manomessi) ed alla loro capacità di documentazione (per essere chiaramente riferibili a quella precisa gara disputata, per consentire il riconoscimento dei calciatori coinvolti, per permettere una adeguata valutazione delle azioni di gioco, etc.). Nel caso di specie, la A.S.D. Polisportiva Codroipo ha prodotto (e la Procura Federale l'ha acquisito agli atti di indagine) un filmato – pur privo di apparenti manomissioni, ma – che isola una sola azione di gioco e, soprattutto, che non documenta in maniera "piena" la gara, tanto che non è dato comprendere, a chi visiona quel filmato, se si tratti effettivamente della gara in cui si assume che i fatti siano accaduti. V'è da dire per altro, ed in via dirimente, che l'ordinamento sportivo non ammette la prova video in casi consimili, non trattandosi di un caso di c.d. scambio di persona.

E' da rilevarsi, ad ogni modo, che le prove a disposizione del Tribunale Federale Territoriale sono ampiamente sufficienti a ritenere provato il fatto che il deferimento sottende. Per quanto emerso in sede di indagini, infatti, pare pacifico che il calciatore Jan Zlatic abbia colpito con un violento pugno un calciatore della squadra avversaria (un tanto per espressa ammissione dello stesso deferito) e che quel calciatore sia – effettivamente – Samuele Leonarduzzi, il quale, avendo accusato delle difficoltà respiratore a seguito dell'accaduto, non era nelle condizioni di riprendere la gara ed è stato sostituito.

La condotta tenuta, nel caso di specie, dal calciatore Jan Zlatic è riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 38, co. 1, del Codice di Giustizia Sportiva (come riportato in atto di deferimento), trattandosi di condotta violenta, connotata – per altro – da particolare gravità. Ed invero, per quanto emerso in sede di indagine, il calciatore Jan Zlatic ha posto in essere un atto aggressivo, caratterizzato da intenzionalità e volontarietà, idoneo a porre in pericolo l'integrità fisica del calciatore avversario, al di fuori della dinamica propria del gioco. Il calciatore colpito, che ha accusato delle difficoltà respiratorie, non è stato in grado di riprendere la gara, tanto che lo stesso è stato finanche sostituito, con conseguente privazione di parte del potenziale atletico della squadra di appartenenza. Per quanto normativamente previsto, la squalifica del calciatore dovrebbe essere di cinque giornate. In sede di dibattimento, tuttavia, la Procura Federale ha proposto una riduzione della sanzione a quattro giornate ai sensi dell'art. 128 del Codice della Giustizia Sportiva, considerata l'ammissione di responsabilità da parte del soggetto sottoposto a procedimento disciplinare. Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto di un tanto, ritiene di potersi irrogare la squalifica di quattro giornate, stante l'effettiva ammissione di responsabilità da parte del deferito.

Non si ritiene vi possa essere spazio per l'applicazione delle attenuanti di cui all'art. 13 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto la provocazione genericamente invocata dal sig. Jan Zlatic è rimasta del tutto sfornita di prova.

Alla (acclarata) responsabilità del sig. Jan Zlatic consegue la responsabilità della A.S.D. Sistiana Sesljan ai sensi dell'art. 6, co. 2, del Codice di Giustizia Sportiva (come indicato in atto di deferimento), posto che le società sono chiamate a rispondere ai fini disciplinari – a titolo di responsabilità oggettiva – dell'operato dei propri tesserati. In ragione della particolare gravità della condotta posta in essere dal sig. Jan Zlatic, il Tribunale Federale Territoriale, in accoglimento della richiesta della Procura Federale, ritiene di irrogare alla A.S.D. Sistiana Sesljan la sanzione dell'ammenda di Euro 500,00 (cinquecento).

Il calciatore deferito e la società per la quale egli è tesserato non hanno inteso presenziare all'udienza fissata dal Tribunale Federale Territoriale. Un tanto rientra, certamente, nel novero delle condotte possibili, ma non ci si può esimere dal rilevare – a beneficio di tutti gli interessati – che la partecipazione all'udienza sarebbe quantomeno opportuna, non solo al fine di meglio chiarire la propria posizione dinanzi agli organi di giustizia sportiva, ma anche per poter utilizzare, in ipotesi, gli strumenti che l'ordinamento sportivo pone a disposizione delle parti in funzione del contenimento delle sanzioni irrogabili (es.: c.d. patteggiamento dopo il deferimento ex art. 127 del Codice di Giustizia Sportiva).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG-SD

- quanto al sig. Jan Zlatic, ritenuta la responsabilità dello stesso per i fatti di cui al deferimento, gli commina la squalifica di 4 (quattro) giornate, da scontarsi nel campionato di competenza;

- quanto alla ASD SISTIANA SESLJAN, le irroga l'ammenda di euro 500,00 (cinquecento/00).

Trasmette gli atti alla segreteria, perché, ai sensi dell'art. 139, co. 2, CGS, pubblichi senza indugio la presente decisione e, ai sensi dell'art. 51, co. 4, CGS la comunichi direttamente alla Procura Federale nonché alle altre parti, ai sensi dell'art. 53 CGS.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG-SD, composto da:

avv. Luca De Pauli, presidente

avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente

avv. Serena Imbriani, componente e relatore

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 06.09.2023, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/A), all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

Deferimento TFT–SD 02/2023-2024 del PROCURATORE FEDERALE a carico di:ASRD UDINE UNITED RIZZI CORMOR

Il deferimento. Con atto d.d. 07.08.2023, la Procura Federale ha deferito avanti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia la società **A.S.R.D. Udine United Rizzi Cormor** per rispondere "*a titolo di responsabilità ai sensi dell'art. 25, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere i propri sostenitori, in occasione della gara Udine United Rizzi Cormor – Unione Friuli Isontina disputata alle ore 10:30 del 29.1.2023 presso l'impianto sportivo "Cormor Basso" di Udine (UD) valevole per il girone B del Campionato Regionale Friuli Venezia Giulia Under 16, rivolto grida oltraggiose nei confronti dell'arbitro del predetto incontro, sig. Giacomo Centemero, dell'allenatore della squadra A.S.D. Unione Friuli Isontina, sig. Valentino Cossu, nonché per aver incitato i calciatori della propria squadra A.S.D.R. Udine United Rizzi Cormor a "spaccare le gambe" al portiere schierato nelle fila della squadra ospite*".

La convocazione. Pervenuti gli atti alla Segreteria di questo TFT, con provvedimento dell'8.08.2023 veniva fissata l'udienza del 6.09.2023.

Il dibattimento. Alla riunione del 6.09.2023 dinanzi al TFT sono comparsi: la Procura Federale in persona dell'avv. Mario Taddeucci Sassolini in collegamento da remoto, nonché personalmente il sig. Elio Moretti, Presidente dell'ASRD Udine Rizzi Cormor.

Non sono pervenute memorie difensive.

Preliminarmente il signor Elio Moretti ha chiesto di poter definire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 CGS, la posizione della società da lui presieduta, concordando con il rappresentante della Procura Federale la sanzione dell'ammenda di euro 70,00 (sanzione base euro 100,00).

La motivazione.

La presente vicenda trae origine dalla segnalazione del calciatore Sebastian Cossu, tesserato per l'Unione Friuli Isontina, effettuata nel corso della sua audizione che si era svolta nell'ambito del procedimento n. 656 pfi 22-23. In tale occasione lo stesso aveva dichiarato di essere stato colpito da un avversario con un pugno durante la gara disputata dalla sua squadra il 29.01.2023 contro la Udine United Rizzi Cormor, valevole per il Campionato Under 16 Regionale. Il calciatore dichiarava altresì di non essere in grado si identificare l'autore del gesto.

Contestualmente, ulteriore segnalazione veniva effettuata dalla madre del Cossu, presente alla gara, con la quale venivano riferiti ulteriori fatti di possibile rilevanza disciplinare avvenuti nel corso dell'incontro.

Ricevuti gli atti, dato avvio alle indagini, raccolta la documentazione del caso e disposta l'audizione dei soggetti ritenuti in grado di fornire informazioni utili a chiarire lo svolgimento dei fatti di cui si discute, la Procura Federale deferiva infine la ASRD Udine Rizzi Cormor al TFT FVG per rispondere degli illeciti configurati nei capi di incolpazione più sopra riportati.

Esaminando la posizione della società deferita con particolare riferimento all'esito delle indagini, non risulta che questa abbia posto in essere alcuna delle attività prodromiche previste dalla normativa di riferimento al fine di evitare che episodi di carattere violento occorrano in occasione delle manifestazioni sportive.

In particolare, secondo l'art. 25 CGS le società sono tenute, prima dell'inizio della gara, ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a loro carico in caso di compimento di atti violenti da parte dei propri sostenitori.

Oltre a ciò, neppure risulta che la società abbia adottato un modello di organizzazione contenente disposizioni di carattere etico volte ad impedire che episodi di carattere violento siano perpetrati in occasione delle gare.

Tanto premesso, a giudizio di questo TFT, devono ritenersi pacificamente provati gli addebiti mossi alla società deferita nei confronti della quale si appalesa congrua e proporzionata ai fatti la sanzione pecuniaria richiesta dalla P.F.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD:

- quanto alla ASRD UDINE UNITED RIZZI CORMOR, dichiara l'efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della ammenda di euro 70,00 (settanta/00, sanzione base euro 100,00), e dichiara la definizione del procedimento nei confronti della stessa alle condizioni di cui all'art. 127, co. 4 CGS.

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139, co. 2 CGS, pubblichi senza indugio la decisione e, ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS, la comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell'art.53 CGS.

IL SEGRETARIO — Marcello FANIGLIULO

IL DELEGATO PROVINCIALE — Antonio BRUNO

Pubblicato ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Udine il 18/09/2023.